

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 OGGETTO

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina, nel Comune di San Marcello Pistoiese, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1, III° comma, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, così come modificato dai commi 142 e 143 della Legge n. 296/2006.

2) Per le materie che non sono qui regolamentate si applicano le leggi vigenti.

Art. 2 APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F

1) Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

2) L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita dall'Ente, al reddito complessivo computato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1) Ai sensi dell'art. 142 lettera a) della L.296/2006, il Comune ha la facoltà di determinare l'aliquota di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con variazione che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

2) A decorrere dall'anno 2020 l'aliquota di addizionale comunale all'I.R.P.E.F., viene fissata nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali.

3) L'efficacia della deliberazione di approvazione del presente regolamento decorre dalla data di pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Art. 4

ESENZIONI

1) Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino a Euro 11.000,00.

2) Per i redditi superiori al limite di esenzione di cui al precedente punto 1) il contribuente applica al reddito complessivo l'aliquota fissata dal presente regolamento.

Art. 5

DECORRENZA

Il presente regolamento decorre dal 01/01/2020.